



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: pm.comuncelmas@tiscali.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

Servizio Polizia Amministrativa

ORDINANZA N. 16

DEL 18 MAG. 2006

OGGETTO: Pronunciamento di decadenza della autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande n. 354 del 22.11.2002 in zona commerciale n. 2, Via del Pino Solitario n. 31/b.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che in data 22.10.2002 è stata rilasciata alla società “Gianir Cafè di Anna Maria e Giampaolo Corona & C. S.a.s., avvalendosi del persona preposta sig.ra Piras Irene, l’autorizzazione amministrativa n. 354 per lo svolgimento dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il locale sito in Via del Pino Solitario, n. 31/b (zona commerciale 2);

Visto che in data 30.11.2004 è cambiato lo statuto della predetta società, assumendo la denominazione di “Gianir Cafè di Giampaolo Corona & C. S.a.s.”;

Visto che in data 06.04.2005 è pervenuta la richiesta di sospensione dell’attività di cui sopra per mesi 6;

Accertato che il rappresentante legale della predetta società è deceduto in data 19.04.2005;

Considerato che l’attività nell’esercizio in questione è stata chiusa al pubblico ininterrottamente dal 06.04.2005 a tutto oggi;

Visto che la chiusura complessiva dell’attività ha superato di gran lunga il tempo massimo previsto dalle disposizioni della Legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 4, comma 1, lett. a);

Visto che l’Ufficio Polizia Amministrativa ha dato avvio al procedimento di decadenza della autorizzazione amm.va n. 354 per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, già dalla data del 14.12.2005 (ns. note prot. nn. 19742 e 19744) e del 16.12.2005 (ns. nota prot. n. 19877), concedendo un termine ulteriore di 10 giorni per eventuali comunicazioni; infine, con note ns. prot. nn.5281, 5283 e 5284 del 02.05.2006, un termine ulteriore di 10 giorni per eventuali comunicazioni;

Considerato che a tutt’oggi, l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimento e bevande, non è stato in alcun modo riattivato e ripreso né nel locale di Via Del Pino Solitario n. 31/b né in altro locale della medesima zona commerciale n. 2;

Accertato che esistono tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa per la pronuncia di quanto la legge dispone in materia di sospensione della attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto provvedere in merito a salvaguardia dell’interesse pubblico, tutelato dalla norma che dispone la decadenza dall’autorizzazione in caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a dodici mesi “ deve essere individuato nell’esigenza (di rilievo sociale) che tutti gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e di bevande (soggetti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 287 del 1991, a determinati limiti numerici) svolgano effettivamente il servizio al quale sono abilitati e non sottraggano a tempo indefinito unità di somministrazione al pubblico ed agli altri esercenti che intendano svolgere la stessa attività e che non possono ottenerla in conseguenza dell’esistenza di esercizi autorizzati ma inerti (Tar Lazio, sez. II, 19.08.2004, n. 7841);

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale del 13.06.2001 di individuazione dei responsabili dei settori comunali;

Visto il TUEL n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Vista la legge 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni;

ORDINA

Che venga disposta la decadenza della autorizzazione amministrativa n. 354 del 22.11.2002 per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in Via Del Pino Solitario n. 31/b – zona commerciale n. 2 - intestata alla società "Gianir Cafè di Anna Maria e Giampaolo Corona & C. S.a.s., avvalendosi del persona preposta sig.ra Piras Irene, in quanto la chiusura dell'attività si è oltremodo protratta oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 287 del 1991.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge 7.8.1990 n. 241 informiamo che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando:

- ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Copia della presente viene notificata:

- Sig.ra Corona Anna Maria via Lisbona, 37, 09028 Sestu.
- Sig.ra Piras Irene, via Ischia, 16, 09045 Quartu S.E.
- Eredi Corona Giampaolo
- e Sig.ra Sitzia Cristina, via De Francesco, n. 6, 09030 Elmas.

Elmas, li 18/05/2006

Il Responsabile del Settore

Dr. Marco Pili

